# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 18 giugno 1973**

**che autorizza il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi**

(73/181/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi indicati in allegato il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è già stato autorizzato dal Consiglio con decisioni del 30 giugno 1969 [2], 15 settembre 1969 [3], 20 dicembre 1969 [4], 8 giugno 1970 [5], 13 luglio 1970 [6], 25 maggio 1971 [7] e 6 giugno 1972 [8];

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati, in attesa che sia definitivamente stabilito il programma dei negoziati comunitari attualmente allo studio relativo alla sostituzione progressiva degli accordi degli Stati membri con accordi comunitari;

considerando che si tratta di autorizzare la proroga di accordi commerciali con paesi terzi oltre la fine del periodo transitorio, salvo gli altri obblighi derivanti dal diritto comunitario per gli Stati membri interessati;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il rinnovo di tali accordi non osta all' apertura dei negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire le materie commerciali contemplate dai loro accordi bilaterali in vigore negli accordi comunitari di cui si prevede la negoziazione;

considerando che, dalla consultazione prevista dall' articolo 2 della decisione del 16 dicembre 1969, è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli atti da prorogare non costituiscono un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, durante il previsto periodo di proroga;

considerando che, in tali condizioni, detti accordi possono formare oggetto di tacito rinnovo per un periodo determinato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere rinnovati fino alla data indicata nello stesso allegato a fianco di ciascuno di essi.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LAVENS

---

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 2.
(3) GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 9.
(4) GU n. L 6 del 9. 1. 1970, pag. 1.
(5) GU n. L 133 del 18. 6. 1970, pag. 14.
(6) GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 29.
(7) GU n. L 122 del 4. 6. 1971, pag. 24.
(8) GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 61.

*ALLEGATO*

| Stato membro | Paese terzo | Natura e data dell'accordo | | Scadenza dopo il rinnovo |
|---|---|---|---|---|
| BENELUX | Israele | Accordo commerciale | 29. 8. 1958 | 31. 8. 1974 |
| | Portogallo | Accordo commerciale | 24. 5. 1961 | 30. 9. 1974 |
| DANIMARCA | Camerun | Accordo commerciale | 8. 10. 1962 | 7. 10. 1974 |
| GERMANIA | Colombia | Accordo commerciale | 9. 11. 1957 | 10. 11. 1974 |
| | Ecuador | Accordo commerciale | 1. 8. 1953 | 15. 10. 1974 |
| | Uruguay | Accordo commerciale | 18. 4. 1953 | 10. 10. 1974 |
| IRLANDA | Bulgaria | Accordo commerciale | 23. 4. 1970 | 30. 6. 1974 |
| | Portogallo | Accordo commerciale | 6. 2. 1952 | 31. 12. 1974 |
| | Spagna | Accordo commerciale | 19. 12. 1951 | 31. 12. 1974 |
| | Svizzera | Accordo commerciale | 26. 12. 1951 | 31. 12. 1974 |
| ITALIA | Cuba | Scambio di note | 9. 9. 1950 | 9. 9. 1974 |
| | India | Accordo commerciale<br>Scambio di lettere | 6. 10. 1959<br>7. 7. 1964 | 30. 6. 1974 |
| | Libano | Accordo commerciale | 4. 11. 1955 | 10. 9. 1974 |
| | Svezia | Accordo commerciale | 18. 12. 1961 | 31. 10. 1974 |
| | Svizzera | Accordo commerciale | 21. 10. 1950 | 31. 10. 1974 |
| | Yemen | Protocollo addizionale (al trattato d'amicizia e di relazioni economiche del 4. 9. 1937) | 5. 10. 1959 | 31. 12. 1974 |
| REGNO UNITO | Argentina | Accordo commerciale e scambio di note successivi | 1. 12. 1936 | 31. 12. 1974 |
| | Haiti | Scambio di note per l'adozione di un modus vivendi commerciale | 25. 2. 1928 | 31. 12. 1974 |
| | Islanda | Accordo commerciale e protocollo | 19. 5. 1933 | 31. 12. 1974 |
| | Norvegia | Accordo commerciale | 15. 12. 1950 | 31. 12. 1974 |
| | Polonia | Accordo commerciale e scambio di note successivi | 27. 2. 1935 | 31. 12. 1974 |
| | Tunisia | Accordo commerciale e scambio di note successivi | 17. 1. 1961 | 31. 10. 1974 |
| UEBL | Messico | Accordo commerciale | 11. 9. 1950 | 11. 9. 1974 |
| | Uruguay | Accordo commerciale | 14. 6. 1946 | 31. 12. 1974 |